

**COMUNE DI LONGANO**  
(PROVINCIA DI ISERNIA)

PROT. N. 2254/2020

ORDINANZA N. 4 DEL 16-03-2020

**Oggetto: MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL  
TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL COVID-19 AI  
SENSI DELL'ART.32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN  
MATERIA DI IGIENE E SANITA PUBBLICA**

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di marzo,

**IL SINDACO**

- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti viralitrasmissibili;
- RICHIAMATI tutti i decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri adottati al fine di contenere e contrastare il diffondersi del Virus COVID-19;
- RICHIAMATE, altresì, le ordinanze emesse dal Presidente della Regione Molise (n. 1 del 24/02/2020, n. 2 del 26/02/2020, n. 3 del 08/03/2020, nn. 4, 5 e 6 del 14/3/2020);
- EVIDENZIATO l'evolversi della situazione epidemiologica, nonché il carattere particolarmente diffusivo del COVID- 19 e l'incremento dei casi sul territorio regionale;
- RITENUTO pertanto necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833;
- RICHIAMATO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, alla cui stregua in caso di emergenza sanitarie e di igiene pubblica, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale;

**ORDINA**

**Art.1**

**“Accesso Area Cimiteriale”**

Durante il periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, in caso di tumulazione presso il locale cimitero comunale, l'accesso all'area cimiteriale, oltre che al personale addetto, è consentito ai familiari del defunto nella misura massima di 4 persone, mantenendo, in ogni caso, la distanza di sicurezza di almeno un metro tra gli stessi.

**Art.2**

**“Limitazione del commercio ambulante”**

E' fatto divieto ai titolari di licenza per il commercio ambulante residenti fuori dal Comune di Longano di svolgere la propria attività all'interno del territorio comunale.

**Art. 3**

**“Efficacia”**

Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono efficaci fino al 3 aprile 2020, salvo proroga.

**DISPONE**

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- Al Prefetto di Isernia;
- Al Questore della Provincia di Isernia;
- Alla Stazione Carabinieri di Isernia;
- All'Ufficio di Polizia Municipale.

L'Ufficio di Polizia Municipale, la Stazione dei Carabinieri di Isernia e le altre Forze dell'Ordine competenti per il territorio comunale, sono incaricati per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs.267/2000 secondo la procedura prevista dalla Legge 2.11.1999, n.689.

**INFORMA**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Molise o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro e non oltre 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

Longano, lì 16-03-2020



IL SINDACO  
Avv. Cristian Domenico Sellecchia